

STATUTO ASCAA SPA		ALLEGATO B)
TESTO ATTUALE	TESTO PROPOSTO	
TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
<p>Art. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>1.E' costituita la Società per Azioni a capitale esclusivamente pubblico denominata "ASCAA SpA".</p> <p>2. La Società - ai fini degli affidamenti di servizi da parte degli Enti Locali soci, da effettuarsi nel rispetto dei principi di legge - è costituita anche ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.150 c.3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152.</p> <p>3. Ai fini di quanto disposto dalle norme richiamate al precedente c.2 per le società a totale partecipazione pubblica locale, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Locali azionisti è realizzata attraverso il presente statuto ed i contratti di servizio che regoleranno i rapporti tra la Società e i suoi azionisti.</p>	<p>Art. 1 - DENOMINAZIONE</p> <p>1.E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art.113, comma 13 del DLgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni, la Società per Azioni a capitale esclusivamente pubblico denominata "ASCAA SpA",.</p> <p>2. La Società è a totale capitale pubblico locale nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 comma 13 del D.Lgs. 267/2000.</p>	
<p>\Art. 2 - SEDE</p> <p>1. La Società ha sede in Parma.</p> <p>2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, uffici, agenzie o unità locali, depositi e uffici decentrati.</p>	<p>Art. 2 - SEDE</p> <p>1. La Società ha sede in Fidenza (PR).</p> <p>2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, uffici, agenzie o unità locali, depositi e uffici decentrati.</p>	
<p>Art. 3 - DURATA</p> <p>1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>	<p>Art. 3 - DURATA</p> <p>1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>	

Art. 4 – OGGETTO

1. La gestione di servizi ed attività affidati dagli Enti Locali soci alla Società dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dai principi di legge ed in particolare in presenza dei requisiti indicati dall'art. 113, comma 5, lett. c) del DLgs 267/2000 (TUEL) e dall'art.150 c.3 del DLgs. 3 aprile 2006, n.152.

2. La Società ha per oggetto le attività di seguito elencate, che hanno come destinatari prevalenti i soci ai fini di quanto disposto dalle norme richiamate al precedente comma 1:

- a) gestione servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come disciplinato dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione gas per usi civili e produttivi;
- c) gestione di altri servizi a rete in genere;
- d) svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti quali spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- e) gestione di impianti di trattamento di reflui industriali;
- f) gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;
- g) gestione di stabilimenti igienici sia fissi che mobili;
- h) pulizia, disotturazione, svuotamento di condotte fognarie, collettori, fosse imhoff, nonché trasporto su gomma dei prodotti di risulta;
- i) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle attrezzature dei servizi in gestione;
- j) gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;
- k) gestione integrale del verde pubblico compresi parchi pubblici e giardini nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi;
- l) gestione integrata dei servizi cimiteriali e

Art. 4 – OGGETTO

1. La Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13, del DLgs.267/2000, ha per oggetto, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali, di cui al comma successivo.

Per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per:

- a) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- b) l'erogazione di servizi pubblici in genere.

2 – La Società, previo affidamento da parte degli organi comunali competenti, potrà espletare le gare di cui al c. 5 dell'art. 113 D.Lgs. 267/2000.

La Società potrà provvedere alla manutenzione dei beni conferiti e alla realizzazione di impianti ed estendimenti di rete.

3 - La Società ha inoltre per oggetto:

- a) la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
 - b) il coordinamento e la gestione di operazioni e investimenti nel settore immobiliare;
 - c) non in via prevalente, l'assunzione di partecipazioni in altre Società o Enti;
 - d) il finanziamento, il coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti cui la Società partecipa o comunque ai quali è collegata.
- In particolare rientrano nell'oggetto sociale: l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di immobili di tutte le tipologie e di aree; la progettazione per proprio conto, la realizzazione di lavori di bonifica e di opere di urbanizzazione; l'esecuzione di appalti per le suddette attività; la prestazione di servizi nel settore immobiliare, con espressa

funerari in genere;

m) gestione reti e impianti di illuminazione pubblica e telecontrollo;

3. La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare, affine o accessoria a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari all'espletamento dei propri compiti.

4. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati; in particolare potrà costituire ed avvalersi di Società strumentali per la gestione operativa di segmenti di attività, ai sensi di legge.

5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113, c. 5, lett.c) del DLgs. 267/2000 e dell'art. 150 c.3 del DLgs. 3 aprile 2006, n.152. - richiamati al precedente comma 1 - in ordine all'obbligo di svolgimento di attività prevalentemente in favore dei soci, la Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere.

6. Nel rispetto delle norme richiamate ai precedenti commi 1 e 5, la Società può costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo in Società, Enti, associazioni, consorzi e Società consortili.

7. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

8. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui sopra, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

esclusione delle attività inerenti all'esercizio delle ed professioni protette.

5 - La Società ha la possibilità altresì di gestire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività connesse alla manutenzione del patrimonio pubblico nonché i servizi attinenti alla pulizia e alla cura di tali patrimoni.

6 - La Società potrà provvedere alle manutenzioni delle aree cimiteriali, nonché alla progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di strutture cimiteriali, funebri e necroscopiche.

7 - La Società potrà inoltre provvedere alla realizzazione di reti di telecomunicazione ed alla manutenzione delle stesse.

8 - La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di enti o Società controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo, nel rispetto di quanto disposto nell'art. 113 del T.U.E.L. e successive modificazioni.

<p>Art. 5 - AFFIDAMENTI "IN HOUSE".</p> <p>1. In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si venga a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica tra Ente stesso e Società.</p> <p>2. Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.</p>	<p>Art. 5 - AFFIDAMENTI "IN HOUSE" (eliminato)</p>
<p align="center">TITOLO II° CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p>	<p align="center">TITOLO II° CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI</p>
<p>Art. 6 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il Capitale sociale è di €. 10.276.000 (Euro diecimilioniduecentosettantaseimila) diviso in n. €. 10.276.000 (diecimilioni duecentosettantaseimila) azioni ordinarie del valore nominale di €. 1 (un Euro) cadauna, aventi tutte parità di diritti.</p> <p>2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì chiedere finanziamenti, ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.</p>	<p>Art. 5 (6)- CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il Capitale sociale è di €. 10.119.695,00 (Euro diecimilionicentodiciannovemilaseicentonovantacinque) diviso in n. €. 10.119.695,00(diecimilionicentodiciannovemilaseicentonovantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di €. 1 (un Euro) cadauna, aventi tutte parità di diritti.</p> <p>2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.</p> <p>3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì chiedere finanziamenti, ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.</p>

<p>Art. 7 - GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO</p> <p>1. I rapporti tra "ASCAA SpA" ed i comuni soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali.</p>	<p>Art 7 GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO (Eliminato)</p>
<p>Art. 8 - AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono nominative ed indivisibili: ogni azione dà diritto ad 1 voto.</p> <p>2. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.</p>	<p>Art. 6 (8)- AZIONI</p> <p>1. Le azioni sono nominative ed indivisibili: ogni azione dà diritto ad 1 voto.</p> <p>2. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.</p>
<p>Art. 9 - DETENZIONE DELLE AZIONI.</p> <p>1. Possono detenere azioni:</p> <p>a. i Comuni della provincia di Parma che provvedono per il tramite della Società alla gestione di uno o più servizi, o parte di essi, fra quelli indicati all'art. 4;</p> <p>b. altri soggetti pubblici.</p> <p>2. Le azioni potranno essere liberamente trasferite tra i Comuni della Provincia di Parma soci.</p> <p>3. Le azioni detenute dai Comuni della Provincia di Parma soci possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili ad altri soggetti pubblici.</p> <p>4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>	<p>Art. 7 (9) - DETENZIONE DELLE AZIONI.</p> <p>1. Possono detenere azioni:</p> <p>a. i Comuni della provincia di Parma;</p> <p>b. altri soggetti pubblici.</p> <p>2. Le azioni potranno essere liberamente trasferite tra i Comuni della Provincia di Parma soci.</p> <p>3. Le azioni detenute dai Comuni della Provincia di Parma soci possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili ad altri soggetti pubblici.</p> <p>4. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.</p>
<p>Art. 10- TRASFERIMENTO DI AZIONI E PRELAZIONE.</p> <p>1. Le azioni (e ogni diritto reale sulle stesse) sono trasferibili esclusivamente fra soggetti</p>	<p>Art. 8 (10)- TRASFERIMENTO DI AZIONI E PRELAZIONE.</p> <p>1. Le azioni (e ogni diritto reale sulle stesse) sono trasferibili esclusivamente fra soggetti</p>

pubblici: il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R., da inviare al Presidente dell'Assemblea, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata R.R. indirizzata al Presidente dell'Assemblea, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
4. Il Presidente dell'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

pubblici: il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R., da inviare al Presidente dell'Assemblea, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata R.R. indirizzata al Presidente dell'Assemblea, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
4. Il Presidente dell'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

<p>Art. 11 - OBBLIGAZIONI</p> <p>1 - La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 9 (11) - OBBLIGAZIONI</p> <p>1 - La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEA</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSEMBLEA</p>
<p>Art. 12 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p>	<p>Art. 10 (12) - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI</p> <p>1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.</p> <p>2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p>
<p>Art. 13 - AVVISO DI CONVOCAZIONE</p> <p>1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> <p>2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>	<p>Art. 11 (13) - AVVISO DI CONVOCAZIONE</p> <p>1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> <p>2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</p>
<p>Art. 14 - CONVOCAZIONE</p> <p>1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria</p>	<p>Art. 12 (14) - CONVOCAZIONE</p> <p>1. Assemblea si riunisce in sede ordinaria</p>

<p>almeno due volte all'anno, una delle quali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio – salvo il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, ex art. 2364 u.c. C.C.- e l'altra entro il mese di ottobre.</p> <p>2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>almeno due volte all'anno, una delle quali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio – salvo il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, ex art. 2364 u.c. C.C.- e l'altra entro il mese di ottobre.</p> <p>2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti nei casi previsti dalla legge.</p>
<p>Art. 15- INTERVENTO E VOTO</p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.</p> <p>3. La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.</p> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.</p> <p>5. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.</p>	<p>Art. 13 (15)- INTERVENTO E VOTO</p> <p>1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.</p> <p>3. La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.</p> <p>4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.</p> <p>5. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.</p>
<p>Art. 16 - PRESIDENZA E SEGRETERIA</p> <p>1. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Organo amministrativo; in caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il VicePresidente dell'Organo Amministrativo. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la</p>	<p>Art. 14 (16) - PRESIDENZA E SEGRETERIA</p> <p>1. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Organo amministrativo; in caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il VicePresidente dell'Organo Amministrativo. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la</p>

<p>regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, inclusa la scelta del sistema di votazione, accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato atto nel verbale dell'adunanza.</p> <p>3. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci o dal Segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p> <p>4. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.</p>	<p>regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, inclusa la scelta del sistema di votazione, accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato atto nel verbale dell'adunanza.</p> <p>3. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci o dal Segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.</p> <p>4. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario</p>
<p>Art. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI</p> <p>1. Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, tranne che per l'approvazione del piano programma e del piano pluriennale degli investimenti, nonché sulla ripartizione degli utili, sugli indirizzi generali concernenti le politiche tariffarie per cui è prevista l'approvazione da parte del 60% del capitale rappresentato.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria delibera - sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale.</p>	<p>Art. 15 (17) - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI</p> <p>1. Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, tranne che per l'approvazione del piano programma e del piano pluriennale degli investimenti, nonché sulla ripartizione degli utili, sugli indirizzi generali concernenti le politiche tariffarie per cui è prevista l'approvazione da parte del 60% del capitale rappresentato.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria delibera - sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale.</p>
<p>Art. 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p>	<p>Art. 16 (18)- COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</p>

<p>1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge, nonché sulle materie ad essa riservate dal presente statuto.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili; b) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze della commissione di controllo; c) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci, il Presidente del Collegio sindacale; d) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare uno o più Amministratori Delegati, definendone i poteri; e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; f) autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate; g) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; h) approva gli schemi tipo dei contratti di servizio; i) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati; j) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda; k) autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici; 	<p>1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge, nonché sulle materie ad essa riservate dal presente statuto.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili; b) decide in ordine al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; c) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci, il Presidente del Collegio sindacale; d) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare uno o più Amministratori Delegati, definendone i poteri; e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci; f) autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate; g) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; h)(i) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati; i) (j) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
<p>Art. 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2365 c.c., l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Delibera inoltre sull'emissione delle obbligazioni.</p>	<p>Art. 17 (19) - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</p> <p>1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2365 c.c., l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Delibera inoltre sull'emissione delle obbligazioni.</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p>Art. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.</p> <p>2. Il primo Consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.</p> <p>3. La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.</p> <p>4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.</p> <p>5. Gli amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.</p> <p>6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Sindaco, di consigliere o di Assessore di un comune o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art.2390 c.c.</p> <p>7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>8. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli</p>	<p>Art. 18 (20) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nel rispetto delle norme di legge, volta a volta in vigore, relative al numero degli amministratori di società partecipate, in tutto o in parte, da soggetti pubblici.</p> <p>2. Il primo Consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.</p> <p>3. La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.</p> <p>4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.</p> <p>5. Gli amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.</p> <p>6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di Sindaco, di consigliere o di Assessore di un comune o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art.2390 c.c.</p> <p>7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>8. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli</p>

<p>amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.</p> <p>9. Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.</p>	<p>amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.</p> <p>9. Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.</p>
<p>Art. 21 - VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.</p>	<p>Art. 19 (21) VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.</p>
<p>Art. 22 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Il Consiglio d'Amministrazione, se autorizzato dall'Assemblea, può nominare uno o più Amministratori Delegati.</p> <p>3. Per garantire l'obiettivo di un puntuale e adeguato monitoraggio e controllo da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione trasmetterà ai soci medesimi, in tempo utile e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art 31, la necessaria documentazione per il parere, il controllo e la verifica previsti dal presente statuto relativamente alla gestione dei servizi.</p>	<p>Art. 20 (22) - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Il Consiglio d'Amministrazione, se autorizzato dall'Assemblea, può nominare uno o più Amministratori Delegati.</p> <p>3. (comma 3 eliminato)</p>

<p>Art. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove – purchè in Italia - ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. 2. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente. 3. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale. 4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. 5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci. 	<p>Art. 21 (23) - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove – purchè in Italia - ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. 2. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente. 3. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale. 4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. 5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.
<p>Art. 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza. 3. Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario. 	<p>Art. 22 (24)- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza. 3. Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario.
<p>Art. 25 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente sono stabiliti dall'Assemblea. 	<p>Art. 23 (25)- COMPENSI E RIMBORSI SPESE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente sono stabiliti dall'Assemblea.

<p>2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p>	<p>2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.</p> <p>3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.</p>
<p>TITOLO V</p> <p>PRESIDENTE E DIRETTORE</p> <p>GENERALE</p>	<p>TITOLO V</p> <p>PRESIDENTE E DIRETTORE</p> <p>GENERALE</p>
<p>Art. 26 – PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.</p> <p>Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.</p> <p>2. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.</p> <p>3. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vicepresidente, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età.</p> <p>5. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.</p>	<p>Art. 24 (26) – PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite, ove nominati, al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.</p> <p>2. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.</p> <p>3. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vicepresidente, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età.</p> <p>5. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.</p>
<p>Art. 27 - DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Il Direttore Generale è nominato dal</p>	<p>Art. 25 (27)- DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può</p>

<p>Consiglio di Amministrazione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico.</p> <p>2. Al direttore viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>3. In particolare il Direttore Generale:</p> <p>a) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;</p> <p>b) provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;</p> <p>c) coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;</p> <p>d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;</p> <p>e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato;</p> <p>f) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;</p> <p>g) redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predispose la proposta di bilancio d'esercizio;</p> <p>h) acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.</p> <p>4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della Società.</p>	<p>nominare un direttore generale tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico.</p> <p>2. Al direttore, ove nominato, viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>3. In particolare il Direttore Generale, ove nominato:</p> <p>a) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;</p> <p>b) provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;</p> <p>c) coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;</p> <p>d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;</p> <p>e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato;</p> <p>f) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;</p> <p>g) redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predispose la proposta di bilancio d'esercizio;</p> <p>h) acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.</p> <p>4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della Società.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI I SINDACI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI I SINDACI</p>

<p>Art. 28 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.</p> <p>2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.</p>	<p>Art. 26 (28)- COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.</p> <p>2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.</p> <p>3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.</p>
<p>TITOLO VII BILANCIO SOCIALE E UTILI</p>	<p>TITOLO VII BILANCIO SOCIALE E UTILI</p>
<p>Art. 29 - BILANCIO SOCIALE</p> <p>1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p>	<p>Art. 27 (29) - BILANCIO SOCIALE</p> <p>1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.</p>
<p>Art. 30 - UTILI</p> <p>1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; • per un minimo del 15% (quindici per cento) a Fondo sviluppo investimenti; • il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie. <p>2. Il pagamento dei dividendi è effettuato</p>	<p>Art. 28 (30) - UTILI</p> <p>1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; • per un minimo del 15% (quindici per cento) a Fondo sviluppo investimenti; • rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie. <p>2. Il pagamento dei dividendi è effettuato</p>

<p>presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.</p>	<p>presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.</p>
<p align="center">TITOLO VIII CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI</p>	<p align="center">TITOLO VIII CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI (eliminato)</p>
<p>Art. 31 – CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SOCI E DIRITTO DI INFORMATIVA</p> <p>1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, c. 5 lett. c) del DLgs. 267/2000 e dall'art.150 c.3 del DLgs. 3 aprile 2006, n.152, gli Enti Locali soci esercitano congiuntamente il controllo sulla Società che in particolare viene espletato, oltrechè ai sensi del precedente articolo 18, mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società e ai sensi del precedente art. 5 anche tramite apposita commissione di controllo formata dai legali rappresentanti degli enti soci o loro delegati le cui modalità di funzionamento, unitamente ad altre eventuali pattuizioni tra i soci finalizzate all'esercizio del controllo sulla società e sui servizi ad essa affidati, sono definite mediante apposita convenzione ai sensi art. 15 L. n. 241/1990 .</p> <p>2. La soprarichiamata commissione di controllo provvederà:</p> <p>a) ad esprimere parere vincolante (entro il 31 dicembre di ogni anno) in merito al piano annuale delle attività di gestione del servizio idrico integrato per l'anno successivo nel rispetto della pianificazione definita dalla competente Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici.</p> <p>b) ad effettuare il controllo dello stato d'attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità e redditività della gestione; a tale scopo, il consiglio di amministrazione predispone, entro il 31 di ottobre di ogni anno, una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre d'esercizio.</p> <p>c) alla verifica, da effettuarsi prima</p>	<p><u>Art. 31 eliminato</u></p>

<p>dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio, dello stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al precedente punto b, esprimendo il relativo parere vincolante; a tal fine il C.d.A trasmetterà alla commissione la necessaria documentazione quindici giorni prima dell'assemblea.</p> <p>d) all'assenso preventivo circa l'organizzazione del servizio commerciale relativamente all'articolazione sul territorio;</p> <p>e) alla formulazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi.</p> <p>3. I documenti sottoposti al controllo non possono essere approvati dagli organi della società prima che siano stati autorizzati dalla Commissione anzidetta, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulle società per azioni.</p> <p>4. La Commissione è presieduta da un Presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza, tra i componenti la Commissione.</p> <p>5. La Commissione si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto sarà inviato al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>6. Gli Enti Locali soci in ogni momento potranno richiedere informazioni, notizie e documentazione in ordine all'attività svolta dalla Società.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p style="text-align: center;">SCIoglimento DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE INTEGRATIVE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX (VIII)</p> <p style="text-align: center;">SCIoglimento DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE INTEGRATIVE</p>
<p>Art. 32 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ</p> <p>1. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.</p> <p>2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.</p>	<p>Art. 29 (32) - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ</p> <p>1. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.</p> <p>2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.</p>

<p>Art. 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) è demandata, per la sua risoluzione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito, ai sensi di quanto disposto dal libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile italiano.</p> <p>2. Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.</p>	<p>Art. 30 (33) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</p> <p>1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) è demandata, per la sua risoluzione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito, ai sensi di quanto disposto dal libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile italiano.</p> <p>2. Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.</p>
<p>Art. 34 - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Parma.</p>	<p>Art. 31 (34) - FORO COMPETENTE</p> <p>1. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Parma.</p>
<p>Art. 35 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE</p> <p>1. Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.</p>	<p>Art. 32 (35)- DISPOSIZIONI INTEGRATIVE</p> <p>1. Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.</p>